



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Al Direttore Generale

Determina a Contrarre

Procedura di affidamento diretto nei confronti di organismo “in house”, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50.

Affidamento del servizio di gestione e vendita delle azioni e SFP acquisiti a seguito della surroga esercitata ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 2019.

VISTA la legge 3 aprile 1997 n. 94 concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e visti, in particolare gli articoli 4 e 14, che dettano disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo da parte degli Organi di Governo e in materia di attività amministrativa e di gestione dei dirigenti;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009 n. 196 di contabilità e finanza pubblica, integrata e modificata, da ultimo, dal D.L.vo n. 116 del 12 settembre 2018, anche in attuazione dell’art. 40 della medesima legge;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’articolo 35, comma 2, lett. b) e comma 14, lett. b) – servizi finanziari -, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", e successive modificazioni, pubblicata sulla G.U. - S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151 ed entrata in vigore il 30 giugno 2019;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis, dell'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui "Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo";

VISTO il comma 1-ter, del predetto art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui "I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1- bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al

richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi”;

VISTO, in particolare, il comma 1-quinquies del richiamato art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui “Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore (ossia, il 30 giugno 2019), ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo”, per cui per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 492, recante “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2019 e, pertanto, in vigore dal 31/12/2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi da 1 a 5, del citato decreto interministeriale n. 492 del 12 novembre 2019, che dispone che “1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza è presentata, con le medesime modalità alternativamente: a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori; b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori. 2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilità, l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza. 3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarità dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza è presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresì, l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario. 4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali è presentata l'istanza, certificano

l'importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta. 5. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero e al richiedente dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza";

VISTO *l'art. 30-quater, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 che ha integrato e modificato "l'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, novellato come segue "Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.";*

VERIFICATO che nell'ambito della DG non sono presenti le risorse umane necessarie e sufficienti per la trattazione di tutte le attività connesse alla gestione del Fondo Salva Opere, come ampiamente illustrato nel tempo, con le note prot. n. 3521 del 03/03/2020 e prot. n. 10444 del 06/08/2020 indirizzate all'Ufficio di Gabinetto e alla Struttura Tecnica di missione, con cui si evidenziava la carenza di personale per l'espletamento delle attività connesse al fondo nonché le professionalità strettamente legate alla particolare tematica dello stesso.

VISTO *l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che recita: "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi"*

VISTO *il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";*

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette

amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;

VISTO l'articolo 10, comma 14 bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

VISTO l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

VISTO l'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

VISTO l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98”, ed in particolare l’articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTO la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al

controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTO l'art. 1. commi 1, 2 e 3 della legge 11.09.2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 13 gennaio 2021, D.M. prot. n. 13, registrata alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2021, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la direttiva dipartimentale del 26 gennaio 2021, prot. n. 2, in continuità con la direttiva annuale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio 2021, D.M. prot. n. 13, con cui sono stati assegnati ai Direttori Generali e ai Provveditori alle Opere Pubbliche, gli obiettivi strategici ed operativi e le connesse risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2021, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro di responsabilità n. 2 Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

VISTO il decreto direttoriale dell'11 febbraio 2021, n. 1425, con il quale ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali sono assegnati per l'anno 2021 gli obiettivi;

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che all'art.1 comma 1 dispone che il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è denominato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”;

VISTO il DPCM n.190 del 23 dicembre 2020, recante “Regolamento organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” in vigore dal 24 marzo 2021 e, ad oggi ancora in vigore il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2014, n.346, registrato il 12 settembre 2014, reg.1, fgl. 3502;

VISTA la Direttiva Ministeriale n.127 del 31 marzo 2021 concernente “indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021”, con la quale, coerentemente con le nuove disposizioni di cui al citato DPCM n.190/2020, assegna ai nuovi Centri di responsabilità gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi da realizzarsi nell'anno 2021;

VISTA la direttiva dipartimentale n. 74 del 30 giugno 2021, con la quale a seguito della Direttiva annuale del Ministro n. 127 del 31 marzo 2021 sugli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021, si assegnano ai Direttori generali e ai Provveditorati alle opere pubbliche, gli obiettivi strategici e operativi e le connesse risorse finanziarie per l'anno 2021 stanziato sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Centro di responsabilità amministrativa n. 2 “Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali”;

VISTO il DPCM del 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2021 al n. 2553, con il quale alla Dott.ssa Barbara Casagrande è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali”, incardinata nell’ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM del 24 giugno 2021 n. 115, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2021, al n.2551, recante modifiche ed integrazioni al DPCM del 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto direttoriale del 25 agosto 2021, n. 179, di assegnazione e rimodulazione ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, per la rimanente parte dell’anno 2021, degli obiettivi e delle connesse risorse finanziarie, in coerenza con la direttiva del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del 30 giugno 2021, n. 74;

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento del servizio in parola *sulla base di apposita convenzione, ad una società individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*, aventi i requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che Invitalia SpA possiede detti requisiti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina recante gli obblighi di pubblicità e trasparenza per la diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione;

DETERMINA

ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate

Art. 1) di attivare uno specifico servizio di gestione e vendita delle azioni e SFP acquisiti a seguito della surroga esercitata ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58 dal MIMS.

Art. 2) di voler procedere all’affidamento diretto del servizio di *“gestione e vendita delle azioni e SFP acquisiti a seguito della surroga esercitata ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 2019”* alla società INVITALIA S.p.a., ai sensi dell’art. 47, comma 1-quater del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni in legge n. 58/2019, in quanto, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, individuata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 3) di conferire al Dirigente della Divisione 2 – Opere pubbliche di competenza dello Stato – della Direzione Generale per l’edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali, ing. Domenico Iannaccone, l’incarico di attivare l’interlocuzione con la società INVITALIA S.p.a. al fine di sottoporre alla scrivente uno schema di convenzione per i servizi e le attività di cui alle premesse. La Convenzione sarà successivamente approvata con apposito decreto direttoriale, previa attestazione della congruità dell’offerta.

Art. 4) La spesa, come stabilito dall’ultimo capoverso dell’art. 47, comma 1-quater del D.L. n. 34/2019 “*Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo*”, graverà sul cap. 7011 pg.01.

Art. 5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, alla voce “Amministrazione trasparente”, di tutti gli atti riguardanti l’appalto in oggetto, ad eccezione di quelli considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 del citato Codice, con salvaguardia delle disposizioni di Legge sulla *privacy* e i *know-how*.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Barbara CASAGRANDE